

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

L'anno 2014, il giorno 17 del mese di Aprile alle ore 21.00 presso la sede sociale in Torino (TO) Corso Cincinnato 193/5 si riunita l'assemblea generale della Associazione ARMIS ET LEO in prima convocazione /:
Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Signor Dennis Forrester, Presidente della Associazione, che constata:

- la presenza, della totalità degli associati;

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea e con il consenso degli intervenuti chiama il Signor Lino Vitale a Presiedere l'Assemblea e la Signora Bourlot Roberta a svolgere mansioni di segretario.

Il Signor Lino Vitale assume la presidenza dell'assemblea e da lettura dell'ordine del giorno:

1. Proposta di adottare un nuovo statuto sociale con modificazione della Denominazione Sociale;
2. Nomina Consiglio direttivo
3. Varie ed eventuali.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica agli associati che il Consiglio Direttivo, a seguito delle vigenti normative fiscali e amministrative e per una maggior valorizzazione dell'attività istituzionale ha ritenuto indispensabile indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale.

Successivamente dà lettura della bozza di statuto predisposta dal Consiglio Direttivo, secondo i dettami del D.Lgs. 460/97, dell'art. 90 L. 289/2002 della L. 383/2000 e della L. R. 7/2006.

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per chiedere chiarimenti ed esporre proposte e/o modifiche.

Al termine della discussione, l'Assemblea all'unanimità / a maggioranza dei presenti

DELIBERA

di approvare la nuova denominazione sociale dell'Associazione: "ARMIS ET LEO ASDPS" ed il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante, e, in base alle norme statutarie i convenuti, costituendo Assemblea sociale, definiscono nel numero di 3 i membri del Consiglio Direttivo ed eleggono, con voto unanime, il Consiglio Direttivo per il primo quadriennio che risulta così costituito:

DENNIS FORRESTER: Presidente;

LINO VITALE : Vicepresidente;

BOURLLOT Segretario;

Gli eletti dichiarano di accettare le cariche. Il Consiglio direttivo durerà in carica fino all'approvazione da parte dell'Assemblea del rendiconto economico finanziario dell'anno 2017.

Il prossimo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre 2014.

L'assemblea autorizza il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del nuovo statuto. Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie atte a conseguire l'Affiliazione presso il Comitato Provinciale dell'Ente di promozione sportiva CSEN di Torino.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 23.00, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Bourlot Roberta



IL PRESIDENTE

Dennis Forrester



STATUTO
DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
DI PROMOZIONE SOCIALE
(approvato con Assemblea del 17 Aprile 2014)

ART 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituita l'Associazione sportiva dilettantistica, culturale e di promozione sociale, denominata "**ARMIS ET LEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE**" siglabile "**ARMIS ET LEO ASDPS**" di seguito indicata come Associazione.

L'Associazione si configura come "Accademia Italiana della Scherma Storica e Rievocativa".

L'Associazione ha sede legale in TORINO (TO), Corso Cincinnato N 193/5. La variazione della sede legale nello stesso comune non costituisce variazione statutaria.

E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

L'Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi operative, secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

L'associazione potrà esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale e anche all'estero.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e si ispira ai principi della legge 383 del 7/12/2000, della legge regionale 7 del 7/2/2006 e dell'art. 10, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 nonché l'art.90 L.289/2002 s.m.i. compreso quanto disposto dalla legge di modifica n.311/2004 e svolge l'attività a favore anche dei giovani in base alla Legge Regione Piemonte n.16/1995.

Gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione interna dell'Associazione sono disciplinati da un eventuale Regolamento, deliberato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

ART 2) SCOPI E FINALITÀ

L'Associazione non ha fine di lucro ed è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apartitico ed aconfessionale; si uniforma nello svolgimento della propria attività a principi di partecipazione e democraticità, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.

L'Associazione si propone quale scopo principale il proficuo impegno del tempo libero mediante l'esercizio e la promozione di attività volte alla formazione fisica, morale, sociale e della salute dei cittadini, nonché di tutte le attività culturali, musicali, sociali, ricreative, salutistiche, del tempo libero, di formazione extrascolastica e del turismo sociale che possono contribuire all'arricchimento della persona umana perseguendo inoltre finalità assistenziali e di promozione sociale.

L'Associazione considera lo Sport un'esigenza sociale ovvero un mezzo di educazione, di cultura e di formazione psico-fisica e morale dell'uomo, nonché strumento necessario per intrattenere le persone durante il loro tempo libero, in un ambiente associativo di sereno incontro per reciproci scambi di idee, conoscenze ed esperienze.

In particolare per la realizzazione dello scopo sociale e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'Ordinamento Sportivo, si propone di promuovere e diffondere attività formative, didattiche, ricreative e sportivo dilettantistiche, soprattutto nell'ambito delle molteplici discipline previste e regolamentate tecnicamente dal CONI, dalle Federazioni ed Enti Sportivi comprese quelle caratteristiche dell'attività ludico motoria e dei giochi sportivi.

L'Associazione quindi intende contribuire alla promozione delle discipline/attività sportive dilettantistiche che abbiano come elemento di riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di Scherma Storica e rievocazione, e dell'attività didattica anche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle stesse e di qualsiasi altra attività sportiva dilettantistica riconducibile a esse sia di natura ludico - motoria che agonistica, competitiva o amatoriale disciplinata da una Federazione Sportiva, Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva o altro organismo di settore .

L'Associazione inoltre intende prendere parte alla vita socio-culturale della realtà che la circonda per partecipare attivamente al processo di animazione e rinnovamento della Società in una concezione pluralistica e democratica. Pertanto intende perseguire anche lo sviluppo e la promozione di ogni attività ricreativa, culturale, scolastica, extra scolastica e del tempo libero al fine di incrementarne la diffusione ed il potenziamento in special modo tra i giovani.

L'oggetto di cui sopra è realizzabile anche mediante l'uso di attrezzature ed impianti sul territorio (in affitto, in uso o di proprietà) nonché organizzando direttamente o partecipando a manifestazioni sportive dilettantistiche di natura agonistica, amatoriale e ricreativa nel rispetto delle vigenti disposizioni federali.

L'associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme, ai regolamenti ed alle direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate e dell'Ente di Promozione Sportiva cui sarà affiliata.

ART 3) ATTIVITÀ

Per perseguire gli scopi di cui all'art. 2, l'Associazione si propone anche di svolgere le attività riconducibili allo "sport per tutti e di ciascuno" così come descritti nel "Libro Bianco sullo Sport" (COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 2007/391 del 11/07/2007) prevedendo altresì l'inserimento di soggetti disabili e/o portatori di handicap.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà:

- Organizzare e partecipare, sotto l'egida delle Federazioni ed Enti di riferimento, di cui si impegna a rispettare lo Statuto e i regolamenti, oltre alle norme previste dal Coni, a campionati, tornei, corsi, stage, gare sportive ed iniziative di "sport per tutti e per ciascuno" per i soci, iscritti, associati e partecipanti;
- Incentivare l'esercizio delle attività sportive, ludico - motorie nel rispetto della natura e dell'ambiente, volte anche all'impiego sostenibile e responsabile della cultura del tempo libero;
- Svolgere iniziative tese alla pratica sportiva dilettantistica e di promozione sociale, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, allo scopo di divulgare la conoscenza della disciplina dello sport in genere;
- Promuovere lo sport come efficace strumento di educazione e formazione sia fisica che morale;
- Promuovere lo scambio di rapporti con i sodalizi di altri Paesi;
- Proporre, sviluppare e realizzare progetti educativi e di integrazione sociale rivolti in particolare alle problematiche dei giovani, dei soggetti disagiati, in particolare difficoltà o stranieri;
- Organizzare gite, trasferte, viaggi, soggiorni e vacanze per i soci, iscritti, associati e partecipanti;

- Organizzare rassegne, concorsi, saggi e spettacoli;
- Pubblicare periodici e notiziari riguardanti l'attività associative, nonché curare la stampa la riproduzione e la pubblicazione di volumi di testi e circolari riconducibili all'attività istituzionale ;
- Realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
- Utilizzare siti internet e strumenti multimediali affini;
- Condurre e gestire impianti o terreni sportivi, turistici e ricreativi compresa la somministrazione di alimenti e bevande anche in occasione di manifestazioni ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L. 383/2000;
- Compiere atti e concludere operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, quali ad esempio l'acquisto di terreni e fabbricati da destinare alla pratica sportiva dilettantistica e la stipulazione di mutui per l'acquisto di immobili con la predetta destinazione o di attrezzature sportive, nonché per la loro realizzazione;
- Possedere e/o gestire e/o prendere o dare in uso spazi sportivi di base, attrezzature, arredi, vetture, moto e veicoli a motore, biciclette ed ogni altra struttura di servizio istituzionale e funzionale alla specifica attività sportiva dilettantistica svolta, ai Soci, iscritti , associati e partecipanti;
- Effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- Promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, rassegne, eventi, corsi tecnici, stage di aggiornamento, corsi e centri di formazione, specializzazione e avviamento;
- Organizzare incontri, ritrovi, serate anche musicali e feste fra i Soci, Associati o Partecipanti;
- Esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi per autofinanziamento); in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- Svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti preventivamente fissati dall'Assemblea dei Soci.

In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di collaborazioni sportive ai sensi dell' art. 67 c.1 m) D.P.R. 917/1986 s.m.i. o di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di collaborazioni sportive ai sensi dell' art. 67, comma 1, lettera m) del D.P.R. 917/1986 s.m.i. o di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 4) GLI ASSOCIATI

All'Associazione possono essere ammessi i cittadini italiani e stranieri che condividono i principi e gli scopi dell'Associazione.

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividono gli scopi, si impegnano a realizzarli e sono mossi da spirito di collaborazione e solidarietà.

Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa.

I soci si distinguono in:

- Organizzare rassegne, concorsi, saggi e spettacoli;
- Pubblicare periodici e notiziari riguardanti l'attività associative, nonché curare la stampa la riproduzione e la pubblicazione di volumi di testi e circolari riconducibili all'attività istituzionale ;
- Realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
- Utilizzare siti internet e strumenti multimediali affini;
- Condurre e gestire impianti o terreni sportivi, turistici e ricreativi compresa la somministrazione di alimenti e bevande anche in occasione di manifestazioni ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L. 383/2000;
- Compiere atti e concludere operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, quali ad esempio l'acquisto di terreni e fabbricati da destinare alla pratica sportiva dilettantistica e la stipulazione di mutui per l'acquisto di immobili con la predetta destinazione o di attrezzature sportive, nonché per la loro realizzazione;
- Possedere e/o gestire e/o prendere o dare in uso spazi sportivi di base, attrezzature, arredi, vetture, moto e veicoli a motore, biciclette ed ogni altra struttura di servizio istituzionale e funzionale alla specifica attività sportiva dilettantistica svolta, ai Soci, iscritti , associati e partecipanti;
- Effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- Promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, rassegne, eventi, corsi tecnici, stage di aggiornamento, corsi e centri di formazione, specializzazione e avviamento;
- Organizzare incontri, ritrovi, serate anche musicali e feste fra i Soci, Associati o Partecipanti;
- Esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi per autofinanziamento); in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- Svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti preventivamente fissati dall'Assemblea dei Soci.

In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di collaborazioni sportive ai sensi dell' art. 67 c.1 m) D.P.R. 917/1986 s.m.i. o di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di collaborazioni sportive ai sensi dell' art. 67, comma 1, lettera m) del D.P.R. 917/1986 s.m.i. o di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 4) GLI ASSOCIATI

All'Associazione possono essere ammessi i cittadini italiani e stranieri che condividono i principi e gli scopi dell'Associazione.

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividono gli scopi, si impegnano a realizzarli e sono mossi da spirito di collaborazione e solidarietà.

Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa.

I soci si distinguono in:

- **Soci fondatori**, vale a dire coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione;
- **Soci ordinari**, vale a dire coloro che si sono associati in tempi successivi;
- **Soci sostenitori**, vale a dire coloro che versano all'Associazione risorse aggiuntive, rispetto alla quota associativa annuale, di importo pari o superiore a una soglia stabilita dall'Assemblea;
- **Soci onorari**, vale a dire coloro a cui l'Assemblea dei soci conferisce, previa accettazione, l'adesione per particolari meriti conseguiti in relazione all'Associazione o alle finalità di questa.

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

I soci hanno il diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento nei termini della quota associativa.

La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda d'ammissione e si considera automaticamente ratificata, salvo diniego, da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile. Le domande di ammissione a Socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile per atto tra vivi.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso. La richiesta di ammissione delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all'Associazione stessa.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Tutti i soci sono vincolati all'Associazione per la durata dell'anno sociale.

La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato. Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.

L'iscrizione all'Associazione deve essere rinnovata entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:

- α) per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- β) per morosità qualora il socio, non avendo comunicato disdette e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni dal richiamo al pagamento da parte del Consiglio Direttivo;
- γ) per radiazione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:
 - inadempienza agli obblighi del presente Statuto;

- inadempienza alle prescrizioni del Regolamento interno;
- inadempienza alle norme e alle direttive del CONI e degli organismi a cui aderisce;
- azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione;
- condotta contraria alle attività dell'Associazione;
- quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio mediante lettera raccomandata; contro tale delibera è ammesso ricorso all'assemblea e la decisione della stessa è inappellabile.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati.

ART 5) QUOTE ASSOCIATIVE

Gli associati devono corrispondere, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, le quote associative annuali nell'importo stabilito dall'Assemblea.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale e, comunque, fatto salvo il versamento degli eventuali contributi straordinari di cui all'articolo 8 dello Statuto.

ART 6) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo.

ART 7) ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione, di cui regola l'attività; è composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di due associati.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea elegge un segretario.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 (un

decimo) degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di 30 giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.

La convocazione va diramata per iscritto con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione, la quale deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

ART 8) ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario e non oltre il 30 aprile.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività (qualora fosse previsto e richiesto dall'Assemblea stessa);
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo e ne approva il numero;
- elegge il Presidente;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d'opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell'Associazione.

L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa.

Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l'affissione del relativo verbale all'albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Segretario.

ART 9) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 8.

L'Assemblea straordinaria dei soci:

- approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei tre 3/4 (tre quarti) dei soci aderenti.

ART 10) REQUISITI PER LE CARICHE ASSOCIATIVE

Possono rivestire le cariche sociali tutti i soci:

- che sono in regola con il pagamento della quota associativa relativa all'anno in cui si svolge l'Assemblea elettiva;
- che non ricoprano la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva di riferimento;
- che non sono stati oggetto di provvedimenti di espulsione o esclusione;
- che non hanno in corso procedimenti di espulsione o esclusione nei loro confronti e non siano stati assoggettati, da parte del CONI o di una qualsiasi Organizzazione sportiva nazionale dallo stesso riconosciuta squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

ART 11) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre sino a un massimo di cinque Consiglieri, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili fino a un massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche o nel caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Vicepresidente, il Segretario.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato dei Consiglieri surrogati.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione, senza limitazioni e, pertanto, potrà compiere, in persona del suo Presidente, tutti gli atti di ordinaria amministrazione e in particolare, contrarre obbligazioni, assumere impegni, aprire c/c bancari o postali e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo procede, inoltre, alle nomine dei dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici, istruttori, determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spese. Gli incarichi di direzione o di istruzione possono essere assolti anche da componenti del Consiglio medesimo.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, nell'ambito e nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo (ove richiesto), il conto consuntivo e la relazione di attività (ove richiesta);
- delibera sul diniego di eventuali nuove adesioni;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno quattro volte all'anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei componenti.

La convocazione va diramata per iscritto con almeno 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione del Presidente. Non sono previste deleghe in seno al Consiglio Direttivo.

ART 12) PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dall'Assemblea, dura in carica il quadriennio olimpico ed è rieleggibile fino a un massimo di due mandati consecutivi.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e dispone della firma sociale; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

ART 13) COMITATI TECNICI

Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici (o Sezioni di attività) a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in

mento a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

ART 14) IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.

Il Presidente Onorario è un socio, che ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione.

Ai Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con enti e soggetti esterni.

ART 15) IL PATRIMONIO E LE ENTRATE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi degli aderenti e di privati ;
- contributi di Organismi internazionali, dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall'Associazione.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell'attività istituzionale, di norma, nel successivo esercizio finanziario.

E' vietato distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

ART 16) BILANCIO

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo (ove previsto) e il conto consuntivo nonché la relazione di attività (ove prevista) e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter esser consultati da ogni associato.

Il rendiconto approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

Nel caso di particolari esigenze l'Assemblea ordinaria per l'approvazione dei rendiconti può essere convocata, in deroga a quanto previsto dall'art. 8), entro il termine ultimo del 30 giugno.

Art. 17 – TRASFORMAZIONE

L'Assemblea potrà, a maggioranza qualificata, deliberare la trasformazione della Associazione in Società Sportiva Dilettantistica di Capitali senza fini di lucro, ai sensi delle Leggi 23/03/1981 n. 91 e art.90 L. 289/2002 per gli effetti di cui alla Legge 18/02/1983 n. 50.

ART 18) SCIoglIMENTO

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale e/o sportiva con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge o indicata dal CONI, ai sensi dell'art.90 della Legge 27.12.2002 n.289.

ART 19) CONTROVERSIE

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza o dall'Ente di Promozione Sportiva cui l'associazione e' affiliata. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le indicazioni della Federazione sportiva di appartenenza o dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'associazione e' affiliata, questo sarà composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Torino.

ART 20) NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, della legge nazionale 383/2000, della legge regionale 7/2006 nonché quanto disposto dall'art. 90 L.289/2002 s.m.i.





Direzione Provinciale II di Torino
Ufficio Territoriale di Torino 2

13/04/14 n. 2029
Atto registrato il n.
Serie B, e 2029, 00

Art. 17 - TRASFORMAZIONE

Dott. Maria Elena FANTINO
[Signature]
Tribunario

ART. 18) SCIoglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto
3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità
patrimonio sociale e la sua devoluzione.

È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento
causa, ad altra associazione di promozione sociale o sportiva con finalità analoghe
destinazione imposta dalla legge e indicata dal COMI, ai sensi dell'art. 90 della Legge 30

ART. 19) CONTROVERSIE

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi
effettiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste
sportiva di appartenenza o dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione è affiliata
per qualsiasi motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo
Federazione sportiva di appartenenza o dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione
questo sarà composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con i
detti arbitri così designati o in alternativa dal Presidente del Tribunale di Torino.

ART. 20) NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme
della legge nazionale 383/2000 e della legge regionale 7/2008 nonché quanto disposto
a.r.l.